Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 7 - 2017

Verona, 25 luglio 2017

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

AIA – Aggiornate le tariffe per istruttorie e controlli 3
RIFIUTI – Classificazione, modifiche ex D.L. 91/2017 3
RIFIUTI – Indicazioni per i rifiuti di mercurio, Reg. UE 852/2017 4
RIFIUTI – Indicazioni ministeriali (formulario; deposito temporaneo) 7
RIFIUTI - Sottoprodotti origine animale, aggiornamento 7

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE LAVORO – Documento INAIL uso eccezionale 7
DPI - Elenco norme armonizzate marcatura CE 9
INAIL – Modello OT24 per il 2018 9
SCARICHE ATMOSFERICHE – Guida INAIL per la valutazione del rischio 10
SICUREZZA LAVORO – Opuscolo INAIL lavoratori legno 10
SICUREZZA LAVORO - Lavori sotto tensione, elenco soggetti abilitati 10

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MALATTIA PROFESSIONALE – Indicazioni INAIL, modifica applicativi 11
SALUTE LAVORO – Utilizzo defibrillatori società sportive dilettantistiche 11

NEWS AREA TECNICA

COSMETICI - Divieto comunitario per prodotti contenenti mercurio 12
DIRETTIVA MACCHINE – Norme tecniche armonizzate, elenco 12
MANGIMI – Aggiornamento normativa, Reg. UE n. 2017/1017 13
MARCATURA CE - Prodotti riscaldamento aria, raffrescamento, chiller, ventilconvettori 14
NORME UNI – Filtri d'aria per ventilazione generale 14
PRODOTTI DA COSTRUZIONE – Aggiornata normativa, D.lgs. 106/2017 15
REACH - Approvato Piano regionale controllo, Regione Veneto 15

APPROFONDIMENTI

SALUTE E SICUREZZA LAVORO – Collana INAIL Infor.MO, Approfondimento delle dinamiche, dei fattori di rischio e delle cause – Schede 16

NEWS AMBIENTE

AIA Autorizzazione Integrata Ambientale – Aggiornate le tariffe per istruttorie e controlli

http://www.apiverona.it/aia-autorizzazione-integrata-ambientale-aggiornate-le-tariffe-per-istruttorie-e-controlli/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2017 n. 108 il Decreto Ministero Ambiente 6 marzo 2017 , n. 58 contenente il "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III *-bis* della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 *-bis*."

Con tale decreto sono disciplinate le modalità di calcolo relative alle tariffe, che devono essere corrisposte agli enti competenti, per lo svolgimento delle attività istruttorie necessarie al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e delle attività di controllo.

Il nuovo provvedimento abroga e sostituisce il precedente decreto ministeriale 24 aprile 2008 che regolava la medesima materia.

RIFIUTI – Classificazione, modifiche introdotte con D.L. 91/2017

http://www.apiverona.it/rifiuti-classificazione-modifiche-introdotte-con-d-l-912017/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20.06.2017 il D.L. 20 giugno 2017, n. 91 recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno".

L'art. 9 del nuovo decreto, in vigore dal 21 giugno u.s., contiene "Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti", in particolare prevede che i numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 siano sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014".

Si ricorda che la su richiamata premessa (ex art. 13, comma 5, L. n. 116/2014) prevedeva nei numeri da 1 a 7 quanto segue:
"1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.
2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso 'assoluto', esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso 'assoluto', esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.
4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede.

Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l'analisi del rifiuto;
b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.
5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione".

RIFIUTI – Indicazioni per i rifiuti di mercurio, Regolamento UE 852/2017
http://www.apiverona.it/rifiuti-indicazioni-per-i-rifiuti-di-mercurio-regolamento-ue-8522017/

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L del 24 maggio 2017 n. 137 il Regolamento UE n. 852 del 17 maggio 2017.

Il provvedimento al Capo IV "Smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti di mercurio", agli articoli dall'11 al 14 contiene le seguenti importanti indicazioni per quanto riguarda la gestione dei rifiuti di mercurio.

Articolo 11 - Rifiuti
Fatto salvo l'articolo 2, punto 5, del presente regolamento, il mercurio e i composti del mercurio, in forma pura o in miscela, provenienti dalle seguenti fonti considerevoli devono essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e smaltiti senza recare pericolo alla salute dell'uomo e senza nuocere all'ambiente, in conformità di tale direttiva:
a) industria dei cloro-alcali;
b) purificazione del gas naturale;
c) operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi;
d) estrazione dal cinabro nell'Unione.
Tale smaltimento non deve condurre ad alcuna forma di rigenerazione del mercurio.

Articolo 12 - Trasmissione di informazioni sulle fonti considerevoli
1. Ogni anno entro il 31 maggio gli operatori economici che operano nei settori industriali di cui all'articolo 11, lettere a), b) e c), trasmettono alle autorità competenti degli Stati membri interessati quanto segue:
a) le informazioni relative alla quantità totale dei rifiuti di mercurio immagazzinata in ciascun loro impianto;
b) le informazioni relative alla quantità totale dei rifiuti di mercurio inviata ai singoli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo, la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio o lo stoccaggio permanente di rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti a trasformazione e, se del caso, a solidificazione;

c) l'ubicazione e il recapito di ogni impianto di cui alla lettera b);
d) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1;
e) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2;
f) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) e b), sono espresse con i codici stabiliti dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
3. Gli obblighi stabiliti ai paragrafi 1 e 2 cessano di essere applicabili a un operatore economico di impianti di cloroalcali a partire da un anno dopo la data di eliminazione di tutte le celle al mercurio utilizzate dall'operatore economico in conformità della decisione di esecuzione 2013/732/UE e alla consegna di tutto il mercurio agli impianti di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 13 - Stoccaggio dei rifiuti di mercurio
1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE, i rifiuti di mercurio possono essere stoccati temporaneamente in forma liquida purché siano rispettati i requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio stabiliti negli allegati I, II e II di tale direttiva e tale stoccaggio sia effettuato in impianti in superficie destinati e attrezzati allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio. La deroga di cui al primo comma cessa di applicarsi dal 1 o gennaio 2023.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 per modificare il presente regolamento al fine di estendere fino a tre anni il periodo consentito per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Prima di essere smaltiti in maniera permanente, i rifiuti di mercurio sono sottoposti alla trasformazione e, qualora essi siano destinati allo smaltimento in impianti in superficie, alla trasformazione e alla solidificazione. I rifiuti di mercurio sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione sono smaltiti in maniera permanente soltanto nei seguenti impianti di stoccaggio permanente autorizzati a effettuare lo smaltimento dei rifiuti pericolosi:
a) in miniere di sale adatte allo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione, o in formazioni sotterranee di roccia dura che garantiscono un livello di sicurezza e di isolamento equivalente o superiore a quello delle miniere di sale; o
b) in impianti in superficie destinati e attrezzati allo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e alla solidificazione e che garantiscono un livello di sicurezza e di isolamento equivalente o superiore a quello degli impianti di cui alla lettera a).
Gli operatori degli impianti di stoccaggio permanente provvedono affinché i rifiuti di mercurio sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione siano conservati in maniera separata dagli altri rifiuti nonché in lotti di smaltimento in una camera di stoccaggio sigillata. Per quanto riguarda gli impianti di stoccaggio permanente, tali operatori assicurano inoltre il rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE, compresi i requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio stabiliti nell'allegato I, sezione 8, terzo e quinto trattino, e nell'allegato II di tale direttiva.

Articolo 14 - Tracciabilità
1. Gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio istituiscono un registro contenente quanto segue:

a) per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio ricevuta:
i) l'origine e la quantità di tali rifiuti;
ii) il nome e le coordinate del fornitore e del proprietario di tali rifiuti;

b) per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio che lascia l'impianto:
i) la quantità di tali rifiuti e il relativo tenore di mercurio;
ii) la destinazione e l'operazione di smaltimento prevista di tali rifiuti;
iii) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua la trasformazione e, se del caso, la solidificazione di tali rifiuti secondo quanto stabilito al paragrafo 2;
iv) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, secondo quanto stabilito al paragrafo 3;
c) la quantità dei rifiuti di mercurio stoccati nell'impianto alla fine di ogni mese.

Non appena i rifiuti di mercurio sono prelevati dallo stoccaggio temporaneo, gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio rilasciano un certificato che confermi l'invio dei rifiuti di mercurio a un impianto che effettua le operazioni di smaltimento contenute nel presente articolo. Dopo il rilascio di un certificato di cui al secondo comma del presente paragrafo, una copia di detto certificato è trasmessa senza indugio agli operatori economici interessati di cui all'art. 12.

2. Gli operatori degli impianti che effettuano la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio istituiscono un registro contenente quanto segue:
a) per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio ricevuta:
i) l'origine e la quantità di tali rifiuti;
ii) il nome e le coordinate del fornitore e del proprietario di tali rifiuti;
b) per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio trasformati e, se del caso, solidificati che lasciano l'impianto:
i) la quantità di tali rifiuti e il relativo tenore di mercurio;
ii) la destinazione e le previste operazioni di smaltimento per tali rifiuti;
iii) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua lo stoccaggio permanente di tali rifiuti, secondo quanto stabilito al paragrafo 3;
c) la quantità dei rifiuti di mercurio stoccati nell'impianto alla fine di ogni mese.
Gli operatori degli impianti che effettuano la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio, rilasciano un certificato non appena è completata l'operazione di trasformazione e, se del caso, di solidificazione dell'intera spedizione, che confermi che l'intera spedizione di rifiuti di mercurio è stata trasformata e, se del caso, solidificata.
Dopo il rilascio di un certificato di cui al secondo comma del presente paragrafo, una copia di detto certificato è trasmessa senza indugio agli operatori degli impianti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e agli operatori economici interessati di cui all'articolo 12.
3. Non appena è completata l'operazione di smaltimento dell'intera spedizione, gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, rilasciano un certificato che confermi l'avvenuto stoccaggio permanente dell'intera spedizione di rifiuti di mercurio sottoposta alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, nel rispetto della direttiva 1999/31/CE, includendo le informazioni sul luogo di stoccaggio. Dopo il rilascio di un certificato di cui al primo comma del presente paragrafo, una copia di detto certificato è trasmessa senza indugio agli operatori degli impianti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo nonché agli operatori economici interessati di cui all'articolo 12.
4. Ogni anno entro il 31 gennaio gli operatori degli impianti di cui ai paragrafi 1 e 2 trasmettono il registro relativo all'anno solare precedente alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Ogni registro trasmesso è comunicato annualmente alla Commissione dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 15 - Siti contaminati
1. La Commissione organizza uno scambio di informazioni con gli Stati membri in merito alle misure adottate a livello nazionale per individuare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti del mercurio e per far fronte ai possibili rischi significativi di tale contaminazione per la salute umana e l'ambiente.
2. Entro il 1 o gennaio 2021, la Commissione pubblica su Internet le informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, ivi incluso un inventario dei siti contaminati da mercurio e dai composti del mercurio.

RIFIUTI – Indicazioni ministeriali quesiti (formulario d'identificazione; deposito temporaneo)
http://www.apiverona.it/rifiuti-indicazioni-ministeriali-quesiti-formulario-didentificazione-deposito-temporaneo/

Pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente le risposte a due quesiti in tema di rifiuti:
possibilità di invio a mezzo PEC e firma digitale della IV copia dei formulari di identificazione rifiuti al produttore
possibilità di applicazione dell'istituto del deposito temporaneo (acque lavaggio cassonetti stradali)

RIFIUTI - Sottoprodotti di origine animale, aggiornamento normativa
http://www.apiverona.it/rifiuti-sottoprodotti-di-origine-animale-aggiornamento-normativa/

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 9 maggio 2017 n. 119 il Regolamento UE dell'8 maggio 2017 n. 786.

Con tale provvedimento sono aggiornate le disposizioni applicative delle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano per la parte relativa alla produzione delle farine e dell'olio di pesce.

In particolare viene consentito l'impiego delle proteine animali trasformate ottenute da animali acquatici diversi dai mammiferi, compresi gli invertebrati acquatici d'allevamento e le stelle marine della specie Asterias rubens, per la produzione della farina e dell'olio di pesce.

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO – Documento INAIL sull'uso eccezionale di attrezzature di sollevamento materiali
http://www.apiverona.it/attrezzature-di-lavoro-documento-inail-sulluso-eccezionale-di-attrezzature-di-sollevamento-materiali/

Reso disponibile dall'INAIL un documento tecnico realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT), dal titolo "Uso eccezionale di attrezzature di sollevamento materiali. Modalità operative per l'accesso degli operatori alla stiva delle navi".

Il documento contiene specifiche indicazioni per il contesto lavorativo portuale, tenendo conto anche delle possibili interrelazioni con le modalità di accesso e di lavoro in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, quali le stive delle navi. Può comunque risultare utile per una corretta interpretazione della normativa vigente in via generale.

Il d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive, come regola generale, l'adozione di attrezzature esclusivamente in base alle destinazioni d'uso per le quali sono state progettate e realizzate e impone, in conseguenza di ciò, un'attenta valutazione da parte del datore di lavoro nella fase di scelta dei mezzi da adottare nelle fasi lavorative. Nel caso specifico del sollevamento persone, il punto 3.1.4 dell'allegato VI al sopradetto decreto ha però previsto delle eccezioni o meglio ha definito la possibilità, a titolo eccezionale, di ricorrere per il sollevamento persone ad attrezzature non previste a tal fine.

3.1.4. Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. A titolo eccezionale possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo. Il primo capoverso ribadisce che, laddove esistano attrezzature costruite per il sollevamento e trasporto di persone con dimensioni e prestazioni tali da essere idonee all'utilizzo specifico, la scelta del datore di lavoro deve ricadere prioritariamente su queste.

Il legislatore ammette che, a titolo eccezionale, possano essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine, a condizione che siano adottate misure adeguate e conformi a disposizioni di buona tecnica. Non esistendo ad oggi nella legislazione nazionale ed europea una specifica definizione, per *disposizioni di buona tecnica* può intendersi il complesso delle regole che definiscono lo stato dell'arte e che quindi rappresentano un utile riferimento, a carattere puramente volontario, per assicurare un livello minimo di sicurezza.

Al fine di agevolare il datore di lavoro nell'individuazione delle condizioni che possano rientrare nella definizione di eccezionalità, la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. ha cercato di chiarire il reale significato e l'estensione di tale locuzione, al fine di garantire valide condizioni di sicurezza per i lavoratori nelle operazioni di sollevamento svolte con attrezzature non previste a tal fine.

Nello specifico la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3326 del 10 febbraio 2011, che ha diffuso il parere definito in sede di Commissione Consultiva Permanente, ha precisato che il termine "a titolo eccezionale" possa trovare applicazione nei seguenti casi:

- quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;
- per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
- quando per l'effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscano maggiori condizioni di sicurezza.

La circolare precisa inoltre che vengano stabilite specifiche procedure di sicurezza che, a valle di un'attenta valutazione dei rischi, dettino i criteri per la scelta dell'attrezzatura appropriata da adottare e le modalità operative da seguire per il suo impiego e il controllo. Nella definizione di queste procedure operative un utile riferimento è senza dubbio rappresentato dalle norme di buona tecnica come sopra richiamate, che nello specifico sono rappresentate da:

• UNI EN 14502-1:2010 - Apparecchi di sollevamento - Attrezzatura per il sollevamento di persone - Parte 1: Cestelli sospesi
• ISO 12480-1:1997 - Cranes - Safe use - Part 1: General - Annex C - Raising or lowering of persons1.

Oltre a queste norme di buona tecnica ulteriori indicazioni possono essere reperite nella circolare del 9 maggio 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha indicato le "*procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine*". Alla luce di quanto sopra, l'accesso in stiva degli operatori ricorrendo ad apparecchi di sollevamento materiali potrebbe rientrare nell'ambito dei casi eccezionali previsti dal punto 3.1.4 dell'allegato VI al sopradetto decreto, per i quali il legislatore ha concesso una deroga nella scelta dei mezzi per il sollevamento di persone. Si precisa tuttavia che nella fase di valutazione dei rischi, relativamente alla selezione della modalità di accesso in stiva, è necessario tenere conto che l'eventuale velocizzazione degli interventi, da sola, non può in alcun modo costituire motivo sufficiente per il ricorso a cestelli sospesi.

Questa guida tecnica, in definitiva, intende fornire delle indicazioni per l'accesso nella stiva, ricorrendo ad attrezzature quali il cestello sospeso porta persone agganciato ad una gru portuale da banchina, non trattando in dettaglio invece le modalità di accesso convenzionali, in quanto la loro regolamentazione è ricondotta alla pianificazione delle operazioni svolta tra nave e terminal.

In particolare, i principali aspetti che devono essere presi in considerazione dal datore di lavoro che si accinge a impiegare *eccezionalmente* questa tipologia di attrezzature di lavoro sono i seguenti: • ambiente di lavoro;
• caratteristiche delle attrezzature di sollevamento (gru);
• caratteristiche dei cestelli porta persone;
• modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro.

Il presente elaborato in quest'ottica, fornisce elementi utili per: condurre la valutazione dei rischi; indirizzare la scelta delle attrezzature da utilizzare; definire idonee procedure operative;• garantire un'efficace gestione delle emergenze; supportare la formazione, informazione e addestramento degli operatori.

DPI - Elenco norme armonizzate ai fini marcatura CE dei Dispositivi di protezione Individuale
http://www.apiverona.it/dpi-elenco-norme-armonizzate-ai-fini-marcatura-ce-dei-dispositivi-di-protezione-individuale/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C n. 118 del 12 aprile 2017 la Comunicazione CE n. 2017/C 118/03.

Detta Comunicazione riporta l'elenco aggiornato delle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale (DPI), il cui rispetto fa corrispondere la conformità ai requisisti essenziali di sicurezza previsti per la marcatura CE, ai sensi del D.Lgs. 475/199 e Regolamento UE n. 425/2016.

INAIL – Modello OT24 per il 2018
http://www.apiverona.it/inail-modello-ot24-per-il-2018/

Pubblicata dall'INAIL la nuova versione del Modulo OT24 per la presentazione delle domande online per ottenere la riduzione del premio assicurativo.

L'istanza, da presentare entro il 28.02.2018, riguarda gli interventi di miglioramento e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori previsti dalla normativa vigente, posti in essere dalle aziende nel corso del 2017.

Le imprese che hanno effettuato nel 2017 interventi di prevenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, migliorativi rispetto agli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia, possono chiedere la riduzione del tasso INAIL inoltrando la richiesta con il modulo OT24 entro il suddetto termine.

La riduzione del tasso è attualmente riconosciuta come segue:
- 28% per le aziende con numero di lavoratori-anno fino a 10;
- 18% per le aziende con numero di lavoratori-anno da 11 a 50;
- 10% per le aziende con numero di lavoratori-anno da 51 a 200;
- 5% per le aziende con numero di lavoratori-anno oltre 200.

SCARICHE ATMOSFERICHE – Guida INAIL per la valutazione del rischio
http://www.apiverona.it/scariche-atmosferiche-guida-inail-per-la-valutazione-del-rischio/

Resa disponibile dall'INAIL una guida predisposta dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, relativa alla procedura per la valutazione del rischio di fulminazione di una struttura.

La pubblicazione contiene indicazioni per lo svolgimento delle verifiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, ex articoli 80 e 84 del D. Lgs. n. 81/08, che stabiliscono l'obbligo per il datore di lavoro di provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini. A tal fine va redatto un documento di valutazione del rischio fulmini e predispone, se del caso, un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

SICUREZZA LAVORO – Opuscolo INAIL per lavoratori delle aziende di prima lavorazione del legno
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-opuscolo-inail-per-lavoratori-delle-aziende-di-prima-lavorazione-del-legno/

Reso disponibile dall'INAIL la nuova edizione dell'opuscolo informativo, dal taglio sintetico e di immediato recepimento, destinato ai lavoratori delle aziende di prima lavorazione del legno (segherie).

Nel documento vengono descritte le modalità per svolgere l'attività in tutta sicurezza; in particolare, l'attenzione è focalizzata sulle principali macchine presenti in una segheria (segatronchi, scortecciatrice, intestatrice, refendino, multilame e refilatrice) nonché su un rischio trasversale a tutto il ciclo produttivo: l'esposizione a polveri di legno duro.

In particolare, vengono affrontati i seguenti capitoli:

- Scarico dei tronchi
- Scortecciatura dei tronchi
- Intestazione dei tronchi
- Taglio dei tronchi con segatronchi
- Taglio delle tavole di legno con sega a refendino
- Taglio delle tavole con multilame *(gatter)*
- Taglio delle tavole con refilatrice
- Scorniciatura dei semilavorati
- Accatastamento ed essiccazione dei prodotti tagliati
- Movimentazione dei prodotti finiti
- Manutenzione dei macchinari
- Esposizione a polveri di legno

SICUREZZA LAVORO - Lavori sotto tensione, adottato l'elenco dei soggetti abilitati e dei formatori
http://www.apiverona.it/lavori-sotto-tensione-adottato-lelenco-dei-soggetti-abilitati-e-dei-formatori/

Fonte Ministero Lavoro

Reso disponibile il Decreto direttoriale n. 46 del 1 giugno 2017 con il quale sono stati adottati gli elenchi, di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del Decreto ministeriale 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente, allegato al decreto direttoriale del 1 agosto 2016.

MALATTIA PROFESSIONALE – Indicazioni INAIL per denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, modifica degli applicativi e degli adempimenti tramite file
http://www.apiverona.it/malattia-professionale-indicazioni-inail-per-denunce-di-malattia-professionale-e-di-silicosiasbestosi-modifica-degli-applicativi-e-degli-adempimenti-tramite-file/

Fonte www.inail.it

Dal 4 luglio 2017, a seguito dell'aggiornamento degli applicativi, anche l'invio degli adempimenti tramite file subisce le seguenti modifiche:

- inserimento di nuovi campi da compilare obbligatoriamente in caso di contratto a tempo parziale
- possibilità di denunciare le malattie professionali dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali (d.l. 90/2014 convertito con modificazioni dalla l. 114/2014)
- eliminazione del blocco di propria lavorazione per delegati DL
- possibilità di invio di più denunce di malattia professionale con uguale data di primo giorno di eventuale completa astensione associata al medesimo lavoratore.

Tutti gli ulteriori dettagli sugli aggiornamenti sono elencati nei rispettivi file di cronologia delle versioni delle denunce disponibili, unitamente ai manuali utente aggiornati ed alle specifiche tecniche, nella pagina di documentazione reperibile in Atti e documenti > Moduli e modelli > Prestazioni > Denuncia malattia professionale.

SALUTE LAVORO – Utilizzo defibrillatori società sportive dilettantistiche
http://www.apiverona.it/salute-lavoro-utilizzo-defibrillatori-societa-sportive-dilettantistiche

Fonte Ministero Salute e Ministero Sport

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 28.06.2017 il Decreto del MINISTERO SALUTE 26 giugno 2017 recante "Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche."

Dal 1° luglio è in vigore l'obbligo di dotarsi di defibrillatori anche per le associazioni e le società sportive dilettantistiche. I Ministri della Salute e dello Sport hanno precisato con il suddetto decreto alcuni aspetti attuativi:

- ogni impianto sportivo deve essere dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata
- nel corso delle gare deve essere presente una persona formata all'utilizzo del dispositivo salvavita
- gli obblighi gravano in capo a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal Coni (vedi delibera 20 dicembre 2016, n. 1566 del Consiglio Nazionale del Coni)
- sono escluse dall'obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato durante le gare le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo
- sono escluse dagli obblighi le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto nell'allegato A del decreto (a titolo esemplificativo: bowling, bocce, dama e freccette, tanto per citarne alcuni).

Vedi anche:
la news nel sito del Ministero dello Sport
la pagina Defibrillatori automatici dell'area tematica 118 e Pronto soccorso

COSMETICI - Divieto comunitario fabbricazione, importazione/esportazione di prodotti contenenti mercurio

http://www.apiverona.it/cosmetici-divieto-comunitario-fabbricazione-importazioneesportazione-di-prodotti-contenenti-mercurio/

Con Regolamento UE n. 852 del 17 maggio 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L del 24 maggio 2017 n. 137 viene stabilito che dal 31 dicembre 2020 sarà vietato esportare, importare e fabbricare prodotti cosmetici contenenti mercurio.

Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «mercurio», il mercurio metallico (Hg, CAS RN 7439-97-6);
2) «composto del mercurio», qualsiasi sostanza costituita da atomi di mercurio e da uno o più atomi di altri elementi chimici, che può essere separata in componenti diversi solo mediante reazioni chimiche;
3) «miscela», una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
4) «prodotto con aggiunta di mercurio», un prodotto o un componente di prodotto contenente mercurio o un composto del mercurio che è stato aggiunto intenzionalmente;
5) «rifiuti di mercurio», il mercurio metallico che è considerato un rifiuto ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE;
6) «esportazione», una delle seguenti accezioni:
a) l'esportazione permanente o temporanea di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio in base alle condizioni specificate all'articolo 28, paragrafo 2, TFUE;
b) la riesportazione, non effettuata nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 28, paragrafo 2, TFUE, di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio cui si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell'Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione;
7) «importazione», l'introduzione fisica nel territorio doganale dell'Unione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio cui si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell'Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione;
8) «smaltimento», smaltimento quale definito all'articolo 3, punto 19, della direttiva 2008/98/CE;
9) «estrazione primaria di mercurio», l'attività di estrazione in cui il mercurio è il principale materiale ricercato;
10) «trasformazione», la trasformazione chimica dello stato fisico del mercurio da stato liquido a solfuro di mercurio o composto chimico comparabile che è altrettanto o maggiormente stabile nonché altrettanto o meno solubile in acqua e che, rispetto al solfuro di mercurio, non presenta pericoli più gravi per la salute o l'ambiente;
11) «immissione sul mercato», la fornitura o la messa a disposizione di terzi, dietro pagamento o gratuitamente. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato.

DIRETTIVA MACCHINE – Norme tecniche armonizzate, elenco

http://www.apiverona.it/direttiva-macchine-norme-tecniche-armonizzate-elenco/

Si evidenzia la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Comunità Europee serie C del 13.5.2016 IT n. C 173/1 della Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).

La comunicazione contiene l'elenco delle norme armonizzate in tema direttiva macchine e fornisce

precisazioni in merito alla distinzione in norme di tipo A, B e C.

Le norme di tipo A specificano i concetti di base, la terminologia e i principi di progettazione applicabili a tutte le categorie di macchine. La sola applicazione di tali norme, per quanto fornisca un quadro essenziale per la corretta applicazione della direttiva macchine, non è sufficiente a garantire la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva e pertanto non conferisce una piena presunzione di conformità.

Le norme di tipo B concernono aspetti specifici della sicurezza della macchina o tipi specifici di protezione che possono essere utilizzati con una vasta gamma di macchine. L'applicazione delle specifiche delle norme di tipo B conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva macchine a cui esse si riferiscono se una norma di tipo C o la valutazione dei rischi del fabbricante indicano che la soluzione tecnica specificata dalla norma di tipo B è adeguata per la particolare categoria o modello di macchina in questione.

L'applicazione di norme di tipo B che forniscono specifiche per i componenti di sicurezza che sono immessi singolarmente sul mercato conferisce una presunzione di conformità relativamente a detti componenti di sicurezza e ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti dalle norme.

Le norme di tipo C forniscono specifiche per una data categoria di macchine. I diversi tipi di macchine che appartengono alla categoria coperta da una norma di tipo C hanno un uso previsto simile e comportano pericoli simili. Le norme di tipo C possono far riferimento a norme di tipo A o B, indicando quali delle specifiche della norma di tipo A o B sono applicabili alla categoria di macchina di cui trattasi. Quando, per un dato aspetto di sicurezza della macchina, una norma di tipo C si discosta dalle specifiche di una norma di tipo A o B, le specifiche della norma di tipo C prevalgono sulle specifiche della norma di tipo A o B.

L'applicazione delle specifiche di una norma di tipo C sulla base della valutazione dei rischi del fabbricante conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine coperti dalla norma.

Talune norme di tipo C si compongono di varie parti: una prima parte che fornisce le specifiche generali applicabili a una famiglia di macchine, seguita da una serie di parti che forniscono le specifiche per le varie categorie di macchine appartenenti a quella famiglia, a integrazione o modifica delle specifiche generali della parte 1. Per le norme di tipo C organizzate in questo modo, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva macchine deriva dall'applicazione della prima parte generale insieme alla pertinente parte specifica della norma.

MANGIMI – Aggiornamento normativa, Regolamento UE n. 2017/1017
http://www.apiverona.it/mangimi-aggiornamento-normativa-regolamento-ue-n-20171017/

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 159 del 21 giugno 2017 il Regolamento UE n. 1017 del 15 giugno 2017. Con tale provvedimento viene sostituito nuovamente il catalogo delle materie prime per mangimi.

Il catalogo suddetto è stato previsto per migliorare l'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti, nonché facilitare lo scambio delle informazioni sulle proprietà del prodotto.

L'elenco delle materie prime per mangimi non è esaustivo e comunque l'utilizzo del catalogo da parte degli operatori del settore resta facoltativo.

MARCATURA CE - Prodotti riscaldamento aria, raffrescamento, chiller di processo ad alta temperatura e ventilconvettori
http://www.apiverona.it/marcatura-ce-prodotti-riscaldamento-aria-raffrescamento-chiller-di-processo-ad-alta-temperatura-e-ventilconvettori/

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C 229 del 14 luglio 2017 la comunicazione UE n. 2017/C 229/01.

Con tale comunicazione sono pubblicati i riferimenti delle norme armonizzate del CEN relative alle specifiche per la progettazione ecocompatibile, per la marcatura CE, dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori.

Sono soggetti alla disciplina di progettazione ecocompatibile i prodotti di riscaldamento dell'aria aventi una capacità di riscaldamento nominale non superiore a 1 MW; i prodotti di raffrescamento e chiller di processo ad alta temperatura aventi una capacità nominale di raffrescamento non superiore a 2 MW; i ventilconvettori.

NORME UNI – Pubblicate norme aggiornate su filtri d'aria per ventilazione generale
http://www.apiverona.it/norme-uni-pubblicate-norme-aggiornate-su-filtri-daria-per-ventilazione-generale/

Fonte UNI

Pubblicate dalla Commissione tecnica CTI - Materiali, componenti e sistemi per la depurazione e la filtrazione di aria, gas e fumi le parti 1, 3 e 4 della norma UNI EN ISO 16890 Filtri d'aria per ventilazione generale.

La *Commissione tecnica CTI - Materiali, componenti e sistemi per la depurazione e la filtrazione di aria, gas e fumi* ha pubblicato in lingua italiana le norme UNI EN ISO 16890-1, UNI EN ISO 16890-3 e UNI EN ISO 16890-4 in materia di filtri d'aria per ventilazione generale.

La norma UNI EN 16890-1:2017 "Filtri d'aria per ventilazione generale - Parte 1: Specifiche tecniche, requisiti e sistema di classificazione dell'efficienza basato sul particolato (ePM)" stabilisce un sistema di classificazione dell'efficienza dei filtri per ventilazione generale basato sul particolato (PM). Questa parte della norma fornisce una descrizione delle procedure di prova, specifica i requisiti generali per la valutazione e la marcatura dei filtri così come per la documentazione dei risultati di prova. La norma è destinata ad essere utilizzata congiuntamente con la ISO 16890-2, ISO 16890-3 e ISO 16890-4. La norma si applica agli elementi filtranti aventi un'efficienza di filtrazione del PM1 non superiore al 99% quando testati con le procedure definite dalla norma stessa.

La norma UNI EN 16890-3:2017 "Filtri d'aria per ventilazione generale - Parte 3: Determinazione dell'efficienza gravimetrica e della resistenza al flusso d'aria in funzione della quantità di polvere di prova trattenuta" specifica l'apparecchiatura e la procedura di prova per misurare l'efficienza gravimetrica e la resistenza al flusso d'aria in funzione della quantità di polvere di prova trattenuta dei filtri per ventilazione generale. La norma è destinata ad essere utilizzata congiuntamente con la ISO 16890-1, ISO 16890-2 e ISO 16890-4.

La norma UNI EN 16890-4:2017 "Filtri d'aria per ventilazione generale - Parte 4: Metodo di condizionamento per determinare l'efficienza spettrale minima di prova" stabilisce un metodo di condizionamento per determinare l'efficienza spettrale minima di prova dei filtri per ventilazione generale, fornisce i requisiti per l'apparecchiatura di prova e la camera di condizionamento nonché le procedure da seguire per il condizionamento. La norma è destinata ad essere utilizzata congiuntamente con la ISO 16890-1, ISO 16890-2 e ISO 16890-3.

PRODOTTI DA COSTRUZIONE – Aggiornata normativa, D.lgs. 106/2017
http://www.apiverona.it/prodotti-da-costruzione-aggiornata-normativa-d-lgs-1062017/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2017 n. 159 il Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106 recante "*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del reg. (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la dir. 89/106/CEE*."

Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 giugno 2017, in attuazione della Legge di delegazione europea 2105, aggiorna la normativa nazionale di settore.

In particolare sono abrogati il Dpr 246 del 1993 e il Dm 156/203, viene istituito il Comitato nazionale di Coordinamento e dell'Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea, viene introdotto un nuovo sistema sanzionatorio e di vigilanza per quanto riguarda il mercato, gli obblighi di prestazione e marcatura CE, gli operatori economici, l'impiego dei prodotti da costruzione.

REACH - Approvato Piano regionale controllo, Regione Veneto
http://www.apiverona.it/reach-approvato-piano-regionale-controllo-regione-veneto/

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 14 luglio 2017 la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 853 del 13 giugno 2017 recanete "Attività di vigilanza prevista dall'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione, delle sostanze Chimiche), anno 2017. Presa d'atto in ambito regionale del "Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2017" ed approvazione del "Piano Regionale Controlli REACH - Anno 2017".

Con il presente provvedimento si recepisce il "Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2017" di cui alla nota Ministero della Salute n. 10162-P del 30.03.2017, si individua l'assetto organizzativo delle Aziende ULSS per l'effettuazione dei controlli e si approva il "Piano Regionale Controlli REACH Anno 2017", affinché le stesse Aziende ULSS del Veneto possano svolgere nel 2017 l'attività di controllo di cui all'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 sul territorio regionale.

La Deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Per quanto riguarda il Target group, si tratta delle imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di:

- sostanze chimiche in quanto tali o presenti in miscele o articoli in settori di particolare rilievo, sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica, nella produzione territoriale (es. prodotti detergenti, prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finito, prodotti fitosanitari e biocidi)

- sostanze in quanto tali o presenti in miscele o articoli, di cui alla candidate list, di cui agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l'edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti)

APPROFONDIMENTI

SALUTE E SICUREZZA LAVORO – Collana INAIL Infor.MO, Approfondimento delle dinamiche, dei fattori di rischio e delle cause – Schede
http://www.apiverona.it/salute-e-sicurezza-lavoro-collana-inail-infor-mo-approfondimento-delle-dinamiche-dei-fattori-di-rischio-e-delle-cause-schede/

Fonte www.inail.it

Nella collana "Il sistema di sorveglianza Infor.MO degli infortuni mortali e gravi: schede informative" vengono analizzate modalità di accadimento e specifici fattori di rischio degli eventi mortali avvenuti nei luoghi di lavoro e indagati dai Servizi di prevenzione delle ASL.

Le schede della collana, edizione 2017, sono consultabile in rete (vedi link seguenti).

Sono articolate secondo una struttura editoriale standard in quattro sezioni dati descrittive, analisi delle dinamiche infortunistiche, possibili misure preventive, riferimenti bibliografici/normativi e storiografia.

Nella prima scheda dell'elenco che segue viene illustrata la struttura del Sistema Infor.MO, il modello multifattoriale di analisi adottato per la ricostruzione delle dinamiche infortunistiche e le principali risultanze che emergono dai casi in archivio.

Infor.MO, Approfondimento delle dinamiche, dei fattori di rischio e delle cause - Schede

Infor.MO, Le cadute dall'alto dei lavoratori - Schede

Infor.MO, Cadute dall'alto dei gravi - Schede

Infor.MO, Il ribaltamento dei mezzi - Schede

Infor.MO, Il contatto elettrico diretto - Schede

Infor.MO Informo il rischio chimico - Schede

Infor.MO La formazione a distanza su INFOR.MO - Schede

Infor.MO Investimento dei lavoratori in ambiente di lavoro - Schede

Infor.MO Avviamento intempestivo di mezzi fissi e su ruote - Schede

Infor.MO Lavoratori immigrati - Schede